

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE SEZIONE DI VERONA

STATUTO

Art. 1 Generalità

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominata **ODV: Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Sezione di VERONA** aderente all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale con sede in Roma-Via Soriano, 1.

L'Associazione non riconosciuta è apartitica, non privilegia alcuna sigla sindacale né fede religiosa, non ha fini di lucro e persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale. Essa si ispira ai principi ed ai valori della costituzione italiana. La sua durata è illimitata.

L'Associazione ha carattere autonomo, libero ed apolitico e si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

L'Associazione ha la sede sociale in VERONA, Via Polveriera Vecchia n.12, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (ufficio referente Provinciale per i rapporti con l'Associazione). La stessa può comunque variare la propria sede sociale senza dover modificare il presente statuto e può costituire sedi staccate anche in altre località (distaccamenti della provincia).

« Essa opera in accordo alle direttive generali della Direzione ANWF-CN nella quale si riconosce e si configura come Sezione provinciale pur avendo autonomia gestionale e patrimoniale e propria forma costitutiva. Dovrà solo comunicare la variazione della sede agli uffici competenti.

Essa è anche disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117 delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 Finalità

Organizzazione di Volontariato dell' Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Sezione di VERONA è un Ente del Terzo Settore che esercita in via esclusiva o principale ed in conformità all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle attività di interesse generale, al fine del perseguimento senza finalità di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- L'associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale: Attività prevista al punto "d" del primo comma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, ossia attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- Attività prevista al punto "e" del primo comma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, ossia interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente.
- Attività prevista al punto "i" del primo comma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, ossia organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale.
- Attività prevista al punto "u" del primo comma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, ossia beneficenza, sostegno a distanza, a favore di persone svantaggiate.

L'associazione svolgerà le attività sopra descritte attraverso le seguenti azioni:

- a) promuovere e cementare i vincoli di amicizia, di colleganza e solidarietà tra i Vigili del Fuoco in congedo e quelli in servizio, nonché fra loro e gli appartenenti ad altre Associazioni aventi scopi affini;
- b) tenere vivi tra i soci il valore di solidarietà sociale fra gli uomini, il ricordo delle tradizioni del Corpo dei Vigili del Fuoco, la memoria storica dei caduti nell'adempimento del loro servizio;
- c) svolgere, nei limiti statutari ogni forma di assistenza morale, socio-assistenziale, solidarietà sociale, culturale, ricreativa e sportiva a favore di chi ne richiede l'opera, promuovendo tutte le iniziative a tale scopo necessarie. Le finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri Soci;

- d) svolgere attraverso i soci, attività di volontariato nonché di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza, di difesa civile e di protezione civile in favore dei cittadini, Enti pubblici, privati, associazioni e persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psicofisiche, economiche, sociali o familiari;
- e) svolgere attività di collaborazione, anche mediante convenzioni con il Comando Provinciale dei vigili del fuoco secondo le forme e i modi indicati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Più in generale, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio, con altre associazioni ed Enti pubblici e privati, a livello territoriale, nazionale e internazionale;
- f) svolgere attività a tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n°1089, in particolare della documentazione, degli automezzi e del materiale storico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con la creazione e il mantenimento di Musei Storici locali esistenti e/o in creazione;
- g) promuovere e valorizzare la tutela della natura e dell'ambiente con attività informativa e giornate di studio nelle scuole e presso ogni struttura che richieda la nostra collaborazione;
- h) svolgere attività sociale di beneficenza e di sostegno in favore di cittadini e popolazioni colpiti da eventi calamitosi in Italia e all'Estero.

L'associazione, deve essere svolta prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e nel rispetto dell'art. 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione e i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino in contrapposizione a quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di sua specifica competenza.

L'associazione opera principalmente nel territorio della Regione Veneto .

ff, V

Art. 3 Struttura

L'Associazione si articola come segue:

- o Sede locale,
la sezione Provinciale può costituire sedi operative locali, nominando un delegato di Sede. Essa viene integrata nella sede provinciale che funge da punto di coordinamento
- o Sede provinciale,
viene costituita di norma a livello di capoluogo di provincia. La sede dell'Associazione Provinciale, denominata Sezione, raccoglie tutti i Soci residenti nel territorio Provinciale ed include tutte le sedi locali autorizzate eventualmente costituite, gestendone l'amministrazione in forma unitaria.

Art. 4 Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea generale dei soci;
2. il Consiglio direttivo provinciale;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei conti;
5. Collegio dei probiviri.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto e nell'interesse dell'Associazione, i rimborsi vanno iscritti nel bilancio della sezione.

L'Associazione nell'esercizio delle proprie funzioni deve raccordarsi, attraverso il Presidente ed il Consiglio Provinciale, con il Coordinatore Regionale.

Art 5 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è l'Organò Sovrano della Sezione Provinciale...

In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote annuali, la quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.

Hanno diritto di voto tutti i Soci delle varie categorie. ;

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente di Assemblea eletto per la circostanza della medesima assemblea.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria è fatta¹ per iscritto almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed in ogni modo ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione. La stessa deve contenere l'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio provinciale o di un decimo dei Soci; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere effettuata entro trenta giorni dalla convocazione.

1. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico dell'anno precedente (bilancio consuntivo); *

la convalida del programma è del bilancio di previsione per l'anno successivo (bilancio preventivo);

...

l'approvazione degli indirizzi e del programma del Consiglio;

l'esame delle questioni richieste e sollevate dai Soci e/o proposte dal Consiglio;

confermare i provvedimenti di competenza della stessa adottati dal Consiglio per motivi d'urgenza;

ratificare, su indicazione del Consiglio, l'ammontare della quota associativa annuale, comprensiva di quella spettante alla struttura nazionale, nonché eventuali altri contributi a carico dei Soci quale forma di condivisione della vita dell'Associazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita *in prima convocazione* con la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto ; la seconda convocazione da tenersi anche nello stesso giorno è valida indipendentemente dal numero dei presenti in proprio o in delega.]

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti ed ogni componente può essere assegnatario al massimo di tre deleghe scritte. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

2. In sede congressuale l'Assemblea elegga ogni quattro anni:

i componenti il Consiglio provinciale; o i

componenti il Collegio dei Revisori dei conti.

Per l'elezione degli organi sociali e statutari si deve procedere con voto segreto espresso mediante scheda.

3. L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

le proposte di modifica dello statuto; o lo scioglimento

la liquidazione dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria è inviato ai Soci per iscritto e anche a mezzo posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data stabilita dal Consiglio; è reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. j

Di ogni Assemblea deve essere redatto un verbale da inserirsi nel registro delle Assemblee; le decisioni e gli indirizzi assunti democraticamente dalla stessa sono vincolanti per tutti i Soci.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci, o con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole dei 3/4 dei soci (maggioranza inderogabile).

Art- 6 Consiglio direttivo provinciale

Il numero dei componenti è fissato in numero dispari da un minimo: di tre ed un massimo di nove membri nominati in sede congressuale dall'Assemblea generale dei Soci; esso dura in carica quattro anni (esercizi sociali) ed i suoi componenti sono rieleggibili. ■:

Il Consiglio cura l'accrescimento della Sezione provinciale secondo le direttive generali dell'Associazione territoriale e quelle degli Organi Nazionali che s'impegna a rispettare. Lo stesso favorisce nelle forme migliori l'assistenza morale, culturale e ricreativa dei Soci e si avvale, eventualmente, di appositi collaboratori per una più efficace realizzazione delle singole attività.

Esso si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno 2/3 dei suoi componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, con diritto di parola, esperti esterni. E' altresì invitato il Presidente dei Revisori dei conti qualora se ne richiede l'opportunità. Le riunioni del Consiglio sono valide, quando è presente 2/3 la maggioranza dei suoi componenti eletti; d'ogni riunione deve essere redatto un verbale da inserire nel registro delle riunioni di Consiglio. Se il Consiglio Direttivo è formato da 3 membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Compete inoltre al Consiglio:

1. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione; "
3. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 Aprile dell'anno successivo;
4. determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, coordinandone l'attività e autorizzando l'eventuale spesa;
5. accogliere o respingere le istanze d'iscrizione degli aspiranti Soci;
6. istituire gruppi o sezioni di lavoro;
7. valutare le richieste degli organi nazionali e i propri fabbisogni di funzionamento nonché determinare la quota sociale di prima iscrizione ed i successivi rinnovi.
8. eleggere nella sua prima riunione il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere e su proposta del Presidente il Segretario. ■ ...

Nell'intervallo tra un'elezione è l'altra, i componenti che per qualsiasi motivo vengono a mancare, saranno cooptati dai primi dei non eletti in ordine di graduatoria, ed il Consiglio potrà completare il proprio mandato se viene mantenuto in numero minimo dei 2/3 dei componenti di cinque membri; in mancanza di ciò si dovrà convocare nel più breve tempo possibile l'Assemblea per nuove elezioni, tale convocazione compete al Presidente se non tra i dimissionari o al componente più anziano rimasto in carica.

Coloro che sono chiamati a far parte del citato organismo scadranno dalla loro carica alla fine del mandato quadriennale di cui è stato inizialmente investito il Consiglio provinciale.

I componenti il Consiglio decadono dal loro incarico:

- o quando perdono la qualità di Soci;
- o quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. Il Consiglio preso atto della decadenza dovrà darne comunicazione scritta all'interessato entro dieci giorni;
- o per negligenza grave nello svolgimento delle proprie funzioni, accertata con il voto di almeno 2/3 del Consiglio. Tale provvedimento è oggetto di verifica assembleare;
- o per fine mandato.

Art. 7 Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica quattro anni.

Il Presidente:

1. ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
2. è autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Amministrazioni pubbliche, Enti, Istituzioni e privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
3. è autorizzato ad operare con banche ed uffici postali, ha la facoltà di aprire od estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire qualsiasi operazione inerente alla gestione sociale. Ha la firma libera e disgiunta dal Tesoriere per importi il cui limite massimo viene stabilito dal Consiglio;
4. ha facoltà di nominare avvocati,e/o procuratori nelle liti attive. e passive riguardanti l'Associazione di fronte a qualsiasi autorità Giudiziaria o Amministrativa;
5. convoca e presiede le riunioni del Consiglio e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
6. in caso di necessità e d'urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
7. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e tiene il raccordo con il Coordinatore Regionale Veneto;

IL Presidente favorisce, di concerto con il Segretario, tutte le iniziative che ritiene si presentino utili al conseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione. In caso d'assenza, impedimento o interruzione, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente che di fronte ai Soci, a terzi ed a tutti i pubblici uffici è delegato alla firma degli atti di competenza del Presidente.

Art.8 Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti a maggioranza dei voti; è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria, cura la tenuta dei libri contabili nonché la redazione dei bilanci consuntivi e preventivi sulla base delle determinazioni del Consiglio. Ha per di più la facoltà di effettuare le funzioni di cassiere.

Stante ; compiti affidatogli è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire od estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire qualunque operazione inerente l'incarico assegnatogli dagli organi statutari.

Art. 9 Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

Il Segretario è il responsabile delle redazioni verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che include negli appositi registri affidati alla sua custodia, Unitamente all'elenco dei Soci. E' altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla legge 196/2003.

Favorisce, di concerto con il Presidente, tutte le iniziative che ritiene si presentino utili ai conseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 10 Organo di revisione e organo di controllo

L'Assemblea elegge, in sede congressuale, l'Organo di revisione, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti e quando il D. Lgs. 117/2017 lo impone tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, lo stesso:

1. elegge tra i suoi componenti il Presidente che può partecipare alle riunioni del Consiglio provinciale;
2. esercita i poteri e le funzioni previste, dalle leggi vigenti per i Revisori dei conti; ,
3. agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Socio;
4. riferisce annualmente all'Assemblea, con relazione scritta, la situazione amministrativa contabile e provvede alla relativa trascrizione nell'apposito registro dei Revisori dei conti. L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica. Dalle proprie riunioni il Collegio deve redigere apposito verbale.

Nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 è nominato anche l'Organo di controllo. E' formato da un revisore

contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta

che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo, può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 Collegio dei Probiviri.

La Sezione demanda le competenze al collegio dei Probiviri Nazionale.

Art. 12 I Soci

I Soci hanno il dovere di:

- o versare la quota annuale associativa entro il termine stabilito dalle direttive nazionali ratificate dal Consiglio Provinciale e specificatamente entro il 31 Marzo di ogni anno;
- o partecipare attivamente alla vita ed alle attività sociali e collaborare al potenziamento morale e materiale dell'Associazione;
- o mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica agli scopi del sodalizio-eiopn danneggi l'onorabilità dell'Associazione, degli organi sociali nonché di tutti i Soci; , /
- o rispettare le norme statutarie e regolamentari. , j * r - > i' - ; c4, i...r j ij »;

I Soci hanno altresì il diritto di:

- o . ricevuta la tessera comprovante la sua qualità di Socio possono votare immediatamente in assemblea
- o eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
- o concorrere alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, essendo informati sulle attività e controllandone l'andamento
- o godere dei benefici previsti, /essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta ,ai sensi di legge)
- o prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario. Consultare i verbali

L'Associazione istituisce un elenco genera le degli iscritti da far confluire poi nell'albo nazionale e provvede alla consegna della tessera associativa.

Il mantenimento della qualità di Socio è subordinato al pagamento della quota annuale la cui entità economica è stabilita dal Consiglio provinciale;

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio direttivo provinciale che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza, l'ammissione decorre dalla data di deliberazione.

La negazione dell'istanza .d'iscrizione deve, essere comunicata entro 60 giorni all'interessato per iscritto, specificandone i motivi. In questo caso, entro sessanta giorni, l'aspirante Socio ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della prima convocazione .E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

il numero dei Soci è illimitato, i soci hanno tutti parità di diritti e di doveri; sono tutti eleggibili secondo le modalità del presente statuto e delle norme regolamentari e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualità di Socio si perde

- o per morte
- o per morosità;
- o per presentazione di dimissioni scritte;
- o per esclusione

Perdono la qualità di Soci per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti d'indisciplina e/o comportamenti scorretti che comprovano la violazione delle norme statutarie. La perdita del diritto d'uso della tessera e del distintivo, comporta l'obbligo di restituzione dei medesimi all' Associazione. La tessera scade ogni 31 dicembre qualunque sia la data d'iscrizione.

Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

- o siano stati destituiti dai ruoli del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- o abbiano riportato condanne penali per reati dolosi;
- o siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.

Il socio che successivamente alla sua iscrizione risulti non avere o aver perduto i requisiti d'ammissione, viene cancellato dall'albo generale degli iscritti e dall'elenco della Sezione provinciale.

Art. 13 Categorie di Soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

1. D'Onore;
2. Benemeriti;
3. Effettivi;
4. Sostenitori.

Soci d'Onore

- o E' attribuita la qualifica di Socio d'Onore, previo consenso degli interessati, dal Consiglio Nazionale su proposta dell'ufficio di Presidenza a norma di Regolamento. La richiesta di attribuzione della qualifica di socio d'Onore viene avanzata dalla Sezione Provinciale.
- o Al personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco in servizio e fuori servizio decorato con medaglia d'oro o d'argento al valor civile ed alle persone parimente decorate o insignite di altri riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolare benemeranza nei riguardi del Corpo Nazionale o dell'Associazione;
- o Ai familiari dei deceduti per causa di servizio-vittime del dovere.

Soci Benemeriti

0 Sono Soci benemeriti i Soci fondatori dell'Associazione.

o Su proposta del Consiglio provinciale e successiva ratifica dell'Assemblea possono essere nominati soci Benemeriti; previa accettazione degli stessi, coloro che hanno contribuito in modo determinante e sostanziale allo sviluppo dell'Associazione, anche se non appartenenti al Corpo Nazionale ed enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante. La Sezione Provinciale; provvederà poi a trasmettere la comunicazione alla segreteria Nazionale per l'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Soci Effettivi

- o Sono Soci Effettivi tutti coloro che presentano istanza d'iscrizione e versano la quota sociale secondo quanto stabilito. Tale categoria comprende:
- o il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco che ha lasciato il servizio per raggiunti limiti d'età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti di cui all'art. 11; -

Soci Sostenitori

- o il personale in servizio iscritto nei ruoli del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco;
- o gli ex ausiliari e i volontari iscritti nelle liste dei comandi WF. È i cittadini chiamati ad espletare il servizio civile nel Corpo Nazionale WF;
- o ai soci in servizio presso il Corpo Nazionale si applicano le disposizioni del presente statuto nei limiti compatibili con il loro stato di dipendenti del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco.

- o Sono ammessi a far parte dei soci sostenitori:
- o i familiari degli iscritti alle precedenti categorie;
- o i familiari dei colleghi deceduti;
- o gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva nel Corpo Nazionale
- o le persone che ne fanno richiesta.

Art 14 Sanzioni disciplinari

A carico dei Soci e/o dei dirigenti provinciali che disattendono le finalità e le norme dettate dallo statuto con atteggiamenti contrari ai principi ed ai doveri morali .

- 1 Richiamo semplice
- 2 Censura
- 3 Sospensione
- 4 Espulsione

Il provvedimento di richiamo scritto è adottato dal presidente provinciale. Il Presidente nazionale provvede al richiamo del Presidente provinciale.

La censura, nel caso di più richiami, viene adottata dal Presidente provinciale mentre l'Ufficio di Presidenza la effettua sul Presidente provinciale.

I provvedimenti di sospensione ed espulsione dei Soci sono adottati dal Presidente nazionale su proposta documentata del Consiglio Provinciale, sentito il parere del Consiglio Nazionale. Lo stesso adotta i medesimi provvedimenti per il Presidente ed il Consiglio Provinciale. I provvedimenti disciplinari deliberati vanno portati a conoscenza del collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 15 Ricorsi

Contrario al provvedimento di richiamo o censura adottato dal Presidente, il Socio può presentare ricorso al Consiglio provinciale. Lo stesso deve essere presentato in forma scritta entro trenta giorni dalla notifica del primo provvedimento al Segretario provinciale dell'Associazione.

Avverso l'adozione del provvedimento di sospensione o d'espulsione, il Socio può presentare ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri.

Tutti i ricorsi per il Collegio nazionale dei Probiviri, debbono essere presentati per iscritto al Segretario nazionale entro trenta giorni dalla notifica del primo provvedimento; tutti i ricorsi sospendono i provvedimenti adottati. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art 16 Rappresentanza

In occasione di manifestazioni, ufficiali delle Istituzioni e delle Associazioni di Volontariato, nonché di quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Presidente Provinciale assumerà idonee iniziative che permettano ai soci di partecipare ed in particolare curerà che la rappresentanza con Stendardo della Sezione Provinciale sia adeguatamente rappresentato nel cerimoniale predisposto per l'occasione.

Art.17.

Lo stendardo della Sezione provinciale è la bandiera Italiana che avrà la forma di quella in uso presso il Corpo Nazionale e porterà la scritta, su nastrò azzurro "ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE -SEZIONE DI VERONA. Nelle manifestazioni ufficiali lo stendardo interviene con Rappresentanza d'Onore formata da tre Soci in abito sociale.

Art. 18 Abito Sociale

L'abito Sociale è definito dal Regolamento Nazionale

Art. 19 Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le entrate sono costituite da:

1. quote e contributi degli associati; #
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a prèmi;
9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e conformi ai decreto legislativo n.117/2017.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione ha il divieto di distribuire. Anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

I documenti di bilancio sono annuali e redatti ai sensi degli art. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio decorre dal primo Gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 20 Bilancio Sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs 117/2017.

Art. 21 Modifiche allo Statuto

Al presente Statuto, potranno essere apportate modifiche dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, purché non siano in contrasto con lo Statuto Nazionale con la presenza dei 2/3 dei soci ed approvate dalla maggioranza dei presenti avente diritto di voto.

Art. 22 Scioglimento della Sezione Provinciale

Lo scioglimento della Sezione Provinciale viene deciso dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei Soci presenti aventi diritto al voto. In tale caso, il Consiglio direttivo Provinciale nominerà il Collegio dei Liquidatori per la destinazione dei beni materiali, che dovranno essere devoluti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del dD. Lgs. 117/2017.

Art. 23 Norme di funzionamento

Le eventuali norme di funzionamento predisposte dal Consiglio provinciale, tramite la redazione di appositi regolamenti, approvate dall'Assemblea dei Soci, saranno rese note tramite copia affissa all'albo avvisi esposto nella Sede sociale, di cui i Soci possono richiedere copia personale.

Assicurazione dell'organizzazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa (vengono assicurati tramite l'Associazione Nazionale)

Art. 25 Foro competente

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide le norme stabilite dal Codice civile. Per tutte le controversie si elegge il Foro di VERONA.

Approvato dall'assemblea dei soci il 04 settembre 2022

Firma del Segretario
Angelo Dosso



Firma Presidente dell'Associazione

Stefano Orciani

